



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI

RMIS11600E - Via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (Roma) - tel. 06.121128545

RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT - RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT - C.F. 93024610581

Circ. n. 107

Palestrina, 20/12/2024

- **Ai GENITORI**
- **Agli ALUNNI**
- **Ai DOCENTI**
- **Alla Segreteria DIDATTICA**
- E p.c. al DSGA**
- SITO**

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 “DECRETO CAIVANO”, VIGILANZA SULL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;

VISTA la Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0075062.09-10-2024 dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, avente ad oggetto “Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”;

COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione¹.

La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento (genitore/responsabile) dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell’attivazione dell’ANIST.

I docenti e l’Ufficio Didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e

¹ L’istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (Legge 296 del 2006), che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

dell'Ufficio Didattica, avvisa entro sette giorni il sindaco del Comune di residenza dell'alunno affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Frequenza irregolare

Nel caso di assenze **per più di sette giorni**, anche non consecutivi, **nel corso di un mese** senza giustificati motivi, andrà comunque fatta segnalazione al Dirigente scolastico, onde prevenire fenomeni di dispersione scolastica

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE.

La segreteria didattica verificherà di aver trasmesso ai Sindaci dei rispettivi Comuni di residenza, **entro il mese di ottobre**, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso l'Istituto. In caso di esito negativo di tale verifica, tale adempimento dovrà essere espletato **con la massima tempestività ed urgenza.**

Compiti dei coordinatori di classe

I docenti coordinatori controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge. In caso di Frequenza irregolare (sette giorni in un mese, senza giustificati motivi) i Coordinatori segnaleranno il nominativo alla Funzione strumentale, prof. Ferrante per le successive comunicazioni alla Dirigenza.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Ester Corsi

*Firma autografa sostituita mezzo stampa,
ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse*

Allegati:

- modello_segnalazione_frequenza irregolare